

DELIBERAZIONE 19 luglio 2016, n. 699

Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana. Modifiche alla deliberazione n. 147/2016 ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Regionale del 1° marzo 2016, n. 147, “Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana” con la quale si approvava il suddetto programma;

Visto il punto 2 della delibera n. 147/2016 sopra citata in cui si stanziavano risorse per l’attuazione del Progetto medesimo;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 1° luglio 2014 L 193;

Considerato che l’attuazione del “Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana” di cui alla DGR n. 147/2016 costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 sopra citato;

Tenuto conto che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, in data 15 aprile 2016 è stato presentato tramite l’applicazione web State Aid Notification Interactive (SANI) le informazioni sintetiche relative al summenzionato regime di aiuti (numero di caso della Commissione SA.45153);

Vista la nota Ares(2016)1874480 del 20 aprile 2016 con la quale sono state effettuate osservazioni in merito al Progetto presentato, richiedendo in particolare, in merito alle disposizioni specifiche:

- completare la base giuridica introducendo disposizioni conformi a quelle di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - chiarire se le spese ammissibili del regime di aiuti rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 702/2014 e, in caso affermativo, a precisarne la categoria.;
 - completare la base giuridica introducendo delle disposizioni conformi a quelle di cui all’articolo 26, paragrafi 11 e 13, del regolamento (UE) n. 702/2014;
- mentre riguardo alle disposizioni comuni:

- in conformità dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014, l’introdurre nella base giuridica una disposizione secondo la quale sono escluse dal regime in questione le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti). Nel caso le spese ammissibili rientrassero nel campo di applicazione del paragrafo 7 e non del paragrafo 8 dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità dell’articolo 1, paragrafo 6, di detto regolamento introdurre una disposizione secondo la quale sono escluse dal regime le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del medesimo regolamento.

- introdurre una definizione delle PMI in linea con quella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 chiarendo altresì se “allevatore” e “azienda” devono essere intesi come lo stesso tipo di beneficiario e, in caso affermativo, a sostituire il termine “allevatore” con il termine “azienda”, al fine di evitare confusione;

- introdurre nella base giuridica una disposizione che precisi il contenuto minimo della domanda di aiuto, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, precisando altresì che la domanda di aiuti deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori relativi all’attività e che i costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati;

- precisare se l’IVA rientra tra le spese ammissibili e, in caso affermativo, ad aggiungere una disposizione corrispondente mutatis mutandis alla disposizione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014;

- precisare nella base giuridica che l’intensità di aiuto applicabile è pari al 100%;

- introdurre nella base giuridica una disposizione riguardante il cumulo in conformità dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 702/2014;

- introdurre nella base giuridica un riferimento esplicito al regolamento (UE) n. 702/2014, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, e alle pertinenti disposizioni del capo III, conformemente all’articolo 9, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

Preso atto della necessità di adeguare la base normativa per renderla conforme con le disposizioni in materia di aiuti di Stato ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 in particolare modificando pertanto l’allegato A alla deliberazione n. 147/2016 con l’introduzione di idonee disposizioni finalizzate a render conforme le disposizioni regionali a quanto previsto dalle norme comunitarie di cui al regolamento (UE) n. 702/2014;

Ritenuto pertanto di procedere a sostituire l’allegato A alla deliberazione n. 147/2016 con l’allegato A della

presente deliberazione, parte integrante e sostanziale al presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, in sostituzione dell'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale del 1° marzo 2016, n. 147, "Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana" in sostituzione dell'allegato A alla deliberazione n. 147/2016;

2. di trasmettere la presente Deliberazione all'IZSLT;

3. di pubblicare la deliberazione n. 147/2016 integrata dal presente atto e il relativo allegato sul sito web <http://aiutidistato.arsia.toscana.it>, per adempiere a quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento UE 702/2014.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

PROGETTO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA BOVINA (IBR) NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA

Il Progetto si applica ad allevamenti da riproduzione della specie bovina presenti nel territorio della Regione Toscana. Nel caso in cui nell'allevamento siano presenti animali di altre specie sensibili alla malattia, i controlli sierologici devono essere estesi anche a questi ultimi.

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Autorità competente:** il Ministero della Salute, la Regione Toscana, le Aziende USL e le autorità cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria, di sanità pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni;
- 1.2 Veterinario Ufficiale:** il veterinario dipendente dell'Azienda USL o da questa autorizzato;
- 1.3 Azienda:** qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di sosta dei commercianti e i mercati;
- 1.4 Allevamento:** qualsiasi animale o gruppo di animali della specie bovina tenuti in un'azienda intesa come unità epidemiologica e, se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, questi formano un'unità avente la stessa qualifica sanitaria;
- 1.5 Allevamento da riproduzione:** allevamento in cui è presente almeno un riproduttore della specie bovina;
- 1.6 Allevamento da ingrasso:** allevamento in cui si pratica esclusivamente l'ingrasso di bovini;
- 1.7 Animale da allevamento:** tutti i bovini destinati ad essere allevati per la produzione di latte o di carne di età superiore a 9 mesi presenti negli allevamenti, esclusi quelli in cui si pratica solo l'ingrasso;
- 1.8 Animale da macello:** animale della specie bovina destinato ad essere condotto ad uno stabilimento di macellazione direttamente o tramite un mercato o un centro di raccolta;
- 1.9 Commerciante:** chi compra e vende, direttamente o indirettamente, animali da macello o da riproduzione assicurandone il trasferimento, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad un'altra azienda non di sua proprietà o ad un impianto di macellazione;
- 1.10 Animali positivi:** sono gli animali che reagiscono positivamente alle prove ufficiali previste dal presente Piano, e/o a diagnosi virologiche;
- 1.11 Allevamenti positivi:** sono considerati tali gli allevamenti con uno o più animali positivi;
- 1.12 Controllo ufficiale:** qualsiasi prelievo e relativo accertamento sierologico eseguito da un Veterinario Ufficiale.

2. ADESIONE AL MONITORAGGIO SIEROLOGICO

L'adesione al Monitoraggio Sierologico da parte delle aziende è volontaria e deve essere formalizzata utilizzando la scheda di domanda di adesione, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

La scheda contiene le seguenti informazioni minime:

- a) nome dell'azienda e numero dei capi aziendali;
- b) descrizione dell'attività: "Progetto regionale di controllo della rinotracheite infettiva bovina (IBR) nel territorio della regione toscana, indicando le date di inizio e fine delle attività;

- c) ubicazione dell'azienda;
- d) costi ammissibili: test diagnostici;
- e) importo complessivo del costo dei test da effettuare.

In seguito all'adesione al Monitoraggio Sierologico il veterinario ufficiale, deve compilare la scheda di indagine conoscitiva a scopo epidemiologico, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

L'analisi dei dati raccolti con la scheda nonché i risultati del test diagnostico permetteranno di conoscere la situazione epidemiologica aziendale, ed eventualmente di scegliere la strategia di intervento da attuare nell'azienda, qualora la stessa decidesse di aderire al Progetto regionale di controllo. In tal caso, i controlli effettuati nell'ambito del Monitoraggio Sierologico saranno utilizzabili nell'ambito del Progetto, ai fini della eventuale successiva acquisizione della qualifica di "Allevamento Indenne da IBR".

Gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati nell'ambito del Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne (ANABIC) finalizzato al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR), adottato dal MIPAAF, con Decreto 0011100 del 01/06/2015, assumono valenza anche nell'ambito del sopra descritto monitoraggio sierologico, laddove compatibili con le tempistiche di effettuazione, con l'età dei soggetti e con il tipo di test.

3. ADESIONE AL PROGETTO

L'adesione al Progetto da parte delle aziende è volontaria e deve essere formalizzata utilizzando la scheda di domanda di adesione, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, che riporta obblighi ed impegni assunti dall'azienda.

In seguito all'adesione al Progetto il veterinario ufficiale deve compilare la scheda di indagine conoscitiva a scopo epidemiologico, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

L'analisi dei dati raccolti con la scheda nonché i risultati del test diagnostico permetteranno di scegliere la strategia di intervento da attuare nell'azienda.

L'azienda dovrà quindi compilare e sottoscrivere il piano aziendale di controllo, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, che sarà firmato per approvazione anche dal veterinario aziendale, dal veterinario dell'Azienda USL e dal veterinario della Sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (di seguito IZSLT) territorialmente competente.

4. ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

4.1 Nelle aziende che hanno aderito al Monitoraggio Sierologico, devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, mediante test ELISA su campioni di sangue, tutti gli animali da riproduzione, come definiti al punto 1.7, presenti di età superiore a 9 mesi, o su campioni di latte, secondo le modalità di seguito indicate.

I prelievi potranno essere effettuati dal veterinario aziendale autorizzato dall'Azienda USL competente per territorio, salvo laddove i prelievi coincidano con quelli effettuati per le profilassi di Stato.

I prelievi su campioni di latte possono essere effettuati anche da tecnici delle Aziende USL e delle Associazioni di Categoria opportunamente formati ed autorizzati dalla Azienda USL competente.

I campioni di sangue devono essere scortati dalla stessa modulistica prevista per gli interventi di profilassi di Stato che sarà fornita dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL ai veterinari ufficiali, e che potrà anche essere scaricata dall'applicativo S.I.E.V. disponibile sul portale web dell'IZSLT, secondo modalità che saranno definite con apposita nota che sarà emanata dal competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

I prelievi su campioni di latte devono essere scortati dalla apposita modulistica, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Se nell'azienda vi sono capi vaccinati, al momento del prelievo dovrà essere indicato quali animali sono e quale tipo di vaccino è stato somministrato.

Gli accertamenti diagnostici del Monitoraggio Sierologico saranno effettuati con le seguenti modalità:

a) negli allevamenti dove non siano presenti animali vaccinati, saranno sottoposti al test ELISA IBR tutti gli animali di età superiore a 9 mesi;

oppure

b) negli allevamenti dove viene utilizzato o è stato utilizzato su tutta o parte della mandria vaccino IBR depleto della glicoproteina E, tutti gli animali vaccinati di età superiore a 9 mesi saranno sottoposti al test ELISA IBR-gE ed i non vaccinati al test ELISA IBR, effettuati su campioni di sangue. Al momento del prelievo dovranno essere identificati quali animali sono stati vaccinati e quale tipo di vaccino è stato somministrato.

4.2 Nelle aziende che hanno aderito al Progetto devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, mediante test ELISA su campioni di sangue, tutti gli animali da riproduzione, come definiti al punto 1.7, presenti di età superiore a 9 mesi.

I prelievi potranno essere effettuati dal veterinario autorizzato dall'Azienda USL competente per territorio di cui al punto 1.2, salvo laddove i prelievi coincidano con quelli effettuati per le profilassi di Stato.

I prelievi su campioni di latte possono essere effettuati anche da tecnici delle Aziende USL e delle Associazioni di Categoria opportunamente formati ed autorizzati dalla Azienda USL competente.

I campioni di sangue devono essere scortati dalla stessa modulistica prevista per gli interventi di profilassi di Stato che sarà fornita dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL ai veterinari ufficiali, e che potrà anche essere scaricata dall'applicativo S.I.E.V. disponibile sul portale web dell'IZSLT, secondo modalità che saranno definite con apposita nota che sarà emanata dal competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

I prelievi su campioni di latte devono essere scortati dalla apposita modulistica, che sarà predisposta a cura del competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

Se nell'azienda vi sono capi vaccinati, al momento del prelievo dovrà essere indicato quali animali sono e quale tipo di vaccino è stato somministrato.

4.3 Gli esami sierologici sono effettuati dall'IZSLT su campioni di sangue individuale mediante test ELISA con sensibilità e specificità tali da assicurare la corretta classificazione dei sieri comunitari di riferimento (EU1-EU2-EU3).

4.3.1 Il test di cui al punto precedente varierà in relazione alle eventuali pregresse vaccinazioni con vaccino delecto della glicoproteina E, ed in particolare:

- a) test ELISA (di seguito indicato con ELISA-IBR) specifico per anticorpi totali o per anticorpi rivolti verso proteine virali non oggetto di delezione, per animali non vaccinati;
- b) test ELISA specifico per anticorpi rivolti verso la glicoproteina E del virus IBR (di seguito indicato come ELISA IBR-gE), nel caso di animali che appartengono ad allevamenti che utilizzano o hanno utilizzato il vaccino IBR delecto della glicoproteina E.

Gli esami sierologici sul latte sono effettuati dall'IZSLT mediante test ELISA, solo per il mantenimento della qualifica e previa valutazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL e dell'IZSLT.

4.3.2 L'esito positivo alle sole prove sierologiche per anticorpi anti IBR (ELISA-IBR ed ELISA IBRgE) non comporta la denuncia di malattia infettiva.

Negli allevamenti che non vaccinano o che hanno vaccinato con vaccini non delecti della glicoproteina E, gli animali, relativamente alla presenza di anticorpi anti IBR, saranno classificati come:

- POSITIVI quando la prova ELISA IBR ha dato esito positivo,
- NEGATIVI quando la prova ELISA IBR ha dato esito negativo.

Negli allevamenti che vaccinano con vaccini a virus delecto della glicoproteina E gli animali, relativamente alla presenza di anticorpi anti-IBR, sono classificati come:

- POSITIVI quando la prova ELISA IBR-gE ha dato esito positivo,
- NEGATIVI-gE quando la prova ELISA IBR-gE ha dato esito negativo.

4.3.3 Il test di sieroneutralizzazione (SN) per IBR sarà effettuato sempre in parallelo al test ELISA sui maschi destinati alla riproduzione e nel caso in cui si abbia esito non conclusivo ai test ELISA IBR.

Per i test potranno essere utilizzati gli stessi campioni di sangue effettuati per le profilassi di Stato, purché questi siano in quantità di almeno 5 ml.

Gli accertamenti diagnostici eventualmente effettuati nell'ambito del Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne (ANABIC) finalizzato al risanamento dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR), adottato dal MIPAAF, con Decreto 0011100 del 01/06/2015, assumono valenza anche nell'ambito dell'adesione al presente Progetto regionale, laddove compatibili con le tempistiche di effettuazione, con l'età dei soggetti e con il tipo di test.

5. CRITERI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014 SUGLI AIUTI DI STATO

Gli accertamenti diagnostici effettuati dall'IZS sono erogati attraverso un regime di Aiuti di Stato in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 26 del regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Il presente regime, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 6, è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono registrati i costi e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

I costi ammissibili concernono, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 8, lettera a), i test diagnostici descritti al punto 4 del presente progetto.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 11 l'aiuto è concesso in natura dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana quale prestatore della misura di prevenzione e destinatario, previa rendicontazione delle analisi effettuate, delle risorse stanziare della Deliberazione n. 147/2016.

Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13, l'aiuto è concesso fino al 100% della spesa ammissibile, che costituisce l'intensità di aiuto applicabile.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime in questione le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

Possono accedere al regime le PMI come definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014.

Per accedere all'aiuto l'azienda presenta domanda che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, contiene almeno gli elementi indicati al punto 2 dell'Allegato A.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori relativi all'attività e i costi sostenuti prima di detta presentazione non sono accettati.

L'IVA non rientra tra le spese ammissibili.

L'aiuto di cui al presente regime non è cumulabile con altro Aiuto di Stato.

La durata del regime è prevista fino al 31 dicembre 2017.

6. MOVIMENTAZIONE ANIMALI DA RIPRODUZIONE

6.1 Le movimentazioni verso e tra gli allevamenti di cui al punto 1.5 situati sul territorio della Regione Toscana, possono avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni sanitarie:

- i capi da riproduzione o non, di età superiore a 9 mesi devono essere stati sottoposti, con esito negativo, ad accertamento sierologico per IBR nei 30 giorni precedenti la movimentazione;
- i capi da riproduzione o non, destinati ad essere introdotti in allevamenti che hanno aderito al Progetto devono essere stati sottoposti, con esito negativo, ad accertamento sierologico per IBR nei 30 giorni precedenti la movimentazione, indipendentemente dall'età.

L'esito ed il tipo di test sierologico utilizzato (ELISA-IBR o ELISA-IBR-gE) deve essere riportato sul documento di provenienza degli animali.

E' consentita la movimentazione di capi non controllati per IBR esclusivamente per la commercializzazione extraregionale o essere condotti direttamente al macello o all'ingrasso.

6.2 Gli animali da riproduzione o non, per essere movimentati verso altri allevamenti di cui al punto 1.5, devono essere rimasti in un'unica azienda negli ultimi trenta giorni prima del carico o, se sono di età inferiore, devono essere rimasti nell'azienda di origine fin dalla nascita.

Gli animali introdotti da altri Paesi, oltre alle disposizioni del presente Progetto ed in particolare ai requisiti di permanenza di cui al paragrafo precedente ed agli accertamenti di cui al punto 6.1, una volta arrivati a destinazione devono essere mantenuti separati fino a quando il veterinario ufficiale non abbia accertato che gli animali non compromettono la qualifica sanitaria dell'azienda.

6.3 Bovini positivi per IBR, non possono essere allontanati dall'allevamento se non per essere condotti direttamente al macello o all'ingrasso.

6.4 In deroga al punto precedente, è possibile movimentare gli animali positivi esclusivamente:

- se destinati alla commercializzazione extraregionale;
- nel caso in cui si verifichi una cessazione di attività e che tutti gli animali siano destinati ad un'unica azienda purché siano sottoposti a programma vaccinale approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente, oppure siano vaccinati nei confronti dell'IBR con due interventi a distanza di almeno un mese, l'ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e non meno di 15 giorni dalla movimentazione.

6.5 Per esigenze di gestione degli allevamenti è ammessa la movimentazione di animali con stato sanitario IBR non noto o sieropositivi tra allevamenti dello stesso proprietario o per la monticazione, a condizione che tali animali siano sottoposti a programma vaccinale approvato dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente, oppure siano vaccinati nei confronti dell'IBR con due interventi a distanza di almeno un mese, l'ultimo dei quali effettuato da non oltre 6 mesi e non meno di 15 giorni dalla movimentazione.

Ulteriori deroghe alla movimentazione di animali positivi nei confronti dell'IBR verso allevamenti da riproduzione potranno essere concesse sulla base dell'andamento del Progetto.

7. QUALIFICHE SANITARIE

La qualifica sanitaria viene attribuita dall'azienda USL, che rilascia una specifica attestazione.

Le aziende hanno la facoltà di avvalersi di tale qualifica per la valorizzazione commerciale degli animali.

7.1 Allevamenti Indenni da IBR

Possono acquisire la qualifica di "Allevamento Indenne da IBR" gli allevamenti in cui sono presenti le seguenti condizioni:

- negli ultimi 6 mesi non sono stati rilevati sintomi clinici e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili ad IBR;
- a) negli allevamenti dove non siano presenti animali vaccinati, tutti gli animali di età superiore a 9 mesi hanno dato esito negativo al test ELISA IBR a due controlli ufficiali effettuati su campioni di sangue individuale prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi;

oppure

- b) negli allevamenti dove viene utilizzato o è stato utilizzato su tutta o parte della mandria vaccino IBR depleto della glicoproteina E, tutti gli animali vaccinati di età superiore a 9 mesi hanno dato esito negativo al test ELISA IBR-gE ed i non vaccinati al test ELISA IBR, in 2 controlli ufficiali effettuati su campioni di sangue individuale prelevati ad un intervallo compreso fra 5 e 7 mesi.

7.1.1 Mantenimento della qualifica di Allevamento Indenne da IBR

La qualifica di "Allevamento Indenne da IBR" è mantenuta se:

- a) negli ultimi 12 mesi nell'azienda non è stato rilevato alcun segno clinico e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili a IBR;
- b) tutti gli animali introdotti in allevamento sono scortati da certificato che ne dichiara la provenienza da un Allevamento Indenne da IBR e che attesti che sono stati sottoposti ad una prova sierologica IBR nel caso del precedente punto 7.1 comma a), o IBR-gE nel caso del precedente punto 7.1 comma b), con esito negativo, nei 30 giorni precedenti l'introduzione.

Se gli animali sono transitati in una stalla di sosta o esiste la possibilità che siano venuti in contatto con animali non provenienti da allevamenti Indenni da IBR, dovranno essere tenuti opportunamente separati nell'allevamento di destinazione e sottoposti ad un ulteriore accertamento sierologico negativo almeno dopo 21 giorni dall'introduzione. In attesa dell'esito dei test sierologici, nessun animale può essere movimentato dall'azienda se non per l'invio al macello o all'ingrasso.

- c) In deroga al punto b) è ammessa l'introduzione di bovini provenienti da allevamenti non Indenni da IBR purché:
- provengano da un'azienda nella quale, dai dati ufficiali, non sono stati riscontrati negli ultimi 12 mesi sintomi clinici e/o lesioni anatomo-patologiche riferibili a IBR;
 - siano stati sottoposti con esito negativo a test ELISA IBR nel caso del precedente punto 7.1 comma a), o IBR-gE nel caso del precedente punto 7.1 comma b), nei 30 giorni precedenti la movimentazione;
 - nell'azienda di destinazione siano tenuti opportunamente separati dal resto degli animali fino a che, trascorsi almeno 21 giorni dall'arrivo, siano nuovamente sottoposti, con esito negativo, a test ELISA IBR nel caso del precedente punto 7.1 comma a), o IBR-gE nel caso del precedente punto 7.1 comma b).
- In attesa dell'esito dei test sierologici, nessun animale può essere movimentato dall'azienda se non per l'invio al macello o all'ingrasso.
- d) viene effettuato annualmente, con esito negativo, un test ELISA IBR, o IBR-gE nel caso del precedente punto 7.1 comma b), su tutti i capi di età superiore a 9 mesi. Nel caso del precedente punto 7.1 comma a), dopo 2 anni dall'acquisizione della qualifica di Allevamento Indenne per IBR, i prelievi saranno effettuati sui capi di età superiore a 24 mesi;
- e) è possibile eseguire l'esame sierologico anche sul latte, esclusivamente in allevamenti dove non siano presenti animali vaccinati, secondo le seguenti modalità:
- sul latte di massa, a condizione che almeno il 30% dei bovini presenti in azienda sia costituito da vacche in lattazione, con esito negativo su almeno 3 campioni di latte raccolti, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, da un gruppo di non più di 50 animali, a intervalli non inferiori a 3 mesi, e un esame sierologico per la ricerca di anticorpi è stato effettuato con esito negativo, su almeno un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione, e da tutti i maschi con età superiore a 9 mesi;
- f) l'allevamento non esegue trattamenti vaccinali per BHV-1, oppure nel caso del precedente punto 7.1 comma b), l'allevamento utilizza esclusivamente vaccini IBR Marker (deleti della glicoproteina E);
- g) per la fecondazione artificiale viene utilizzato solo seme prodotto in conformità alla direttiva 88/407/CE e successive modifiche e per la monta naturale sono utilizzati tori negativi sia al test ELISA che alla sieroneutralizzazione per IBR e provenienti da allevamenti Indenni da IBR;
- h) gli embrioni utilizzati provengono da donatrici appartenenti ad allevamenti Indenni per IBR o sono trattati con chimotripsina in modo da assicurare l'inattivazione di eventuale presenza del virus;
- i) viene utilizzato esclusivamente colostro IBR-free;
- j) gli animali eventualmente usciti dall'allevamento per la partecipazione a mostre, fiere, mercati, rassegne zootecniche o assimilabili, o per temporanei ricoveri presso altre strutture dovranno essere tenuti separati dal resto dell'allevamento e sottoposti ad un accertamento sierologico negativo dopo 21 giorni dal rientro in allevamento. In attesa degli esiti del test sierologico, tali animali potranno essere allontanati dall'azienda solo per l'invio al macello o all'ingrasso.

7.1.2 Sospensione e revoca della qualifica di Allevamento Indenne da IBR

La qualifica di “Allevamento Indenne da IBR” è sospesa in caso di riscontro di positività al test ELISA, e potrà essere riattribuita se due controlli sierologici, effettuati su campioni di sangue prelevati a tutti i capi di età superiore a 9 mesi, effettuati ad un intervallo di almeno 2 mesi l'uno dall'altro ed il primo dei quali ad almeno 30 giorni dall'allontanamento dei capi positivi, danno esito negativo.

Dovrà essere condotta comunque un'accurata indagine epidemiologica, allo scopo di accertare come l'infezione sia stata introdotta e si sia diffusa nell'allevamento.

La qualifica è revocata nel caso in cui siano introdotti nell'allevamento animali senza le certificazioni e le prove previste ai punti 6.1.1.b e 6.1.1.c..

I prelievi e le prove per la riacquisizione della qualifica sono a carico dell'azienda.

8. NORME SANITARIE PER L'AMMISSIONE A MOSTRE, FIERE, MERCATI, RASSEGNE ZOOTECHNICHE ED ASSIMILABILI

L'ammissione a mostre, fiere, mercati, rassegne zootecniche ed assimilabili, il cui svolgimento avvenga sul territorio della Regione Toscana, è subordinata alle seguenti disposizioni:

- gli animali devono essere scortati da certificazione che attesti che sono stati sottoposti ad una prova sierologica IBR nel caso del precedente punto 7.1 comma a), o IBR-gE nel caso del precedente punto 7.1 comma b), con esito negativo, nei 30 giorni precedenti;
- sono esentati dalla certificazione di cui sopra, gli animali che provengono da Allevamenti Indenni da IBR.

9. PROVVEDIMENTI REGIONALI

Quando nell'ambito del territorio di un Provincia più del 50% degli allevamenti abbia ottenuto la qualifica di Indenne da IBR o più del 60% dei capi appartenga ad allevamenti Indenni da IBR, la Regione Toscana può, con proprio provvedimento:

- vietare l'uso di vaccini a virus intero (non gE deleti) su tutto il territorio della Provincia;
- rendere obbligatorio il Progetto di controllo a tutti gli allevamenti da riproduzione situati sul territorio provinciale.

10. FLUSSI INFORMATIVI

Copia delle schede di adesione al Progetto, delle indagini conoscitive a scopo epidemiologico e del piano aziendale di controllo dovranno essere trasmesse, eventualmente anche per via telematica secondo modalità da definire anche con nota emanata dal competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, dai Servizi Veterinari delle aziende USL per tramite delle Sezioni dell'IZSLT competente per territorio, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale che, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmetterà i dati, aggregati per Provincia, al competente Settore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale.

11. FORMAZIONE

La Regione Toscana, anche per tramite dell'IZSLT e del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università di Pisa, organizza idonee campagne di informazione delle aziende e cura la formazione degli operatori delle aziende USL, dei veterinari aziendali e delle aziende.

12. SANZIONI

Ai trasgressori delle disposizioni previste dal presente Progetto regionale di controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) nel territorio della Regione Toscana, si applicano le sanzioni disposte dal D.Lgs. 196/99.
